

IL CASO DEL GIORNO

Per i professionisti, omaggi deducibili nel limite dell'1% dei compensi

Gli oneri sostenuti per l'acquisto di tali beni rientrano tra le spese di rappresentanza, a prescindere dal loro valore unitario

/ Pamela ALBERTI

In occasione delle festività natalizie, anche i **professionisti** acquistano beni per cederli a titolo di **omaggio** a clienti e collaboratori. Analogamente a quanto avviene nell'ambito del reddito d'impresa, anche ai fini del reddito di lavoro autonomo occorre distinguere il trattamento fiscale dei suddetti beni sulla base del **soggetto destinatario** dell'omaggio.

Con riferimento agli **omaggi** destinati ai **clienti** del professionista, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del TUIR, sono espressamente comprese tra le spese di **rappresentanza** quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere **ceduti a titolo gratuito**, comunemente noti come "omaggi". Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13 luglio 2009 n. 34, le disposizioni relative alla qualificazione delle spese di rappresentanza previste in sede di determinazione del reddito d'impresa (art. 108 comma 2 del TUIR e DM 19 novembre 2008) rilevano anche ai fini del reddito di lavoro autonomo, ovviamente fermi restando i diversi limiti di deducibilità previsti dall'art. 54 comma 5 del TUIR. In altri termini, la **nozione** di spesa di rappresentanza va **mutuata dal DM 19 novembre 2008**.

Occorre peraltro rilevare come, a **differenza** di quanto previsto per il reddito d'impresa, nell'art. 54 manchi qualsiasi riferimento al **costo minimo** del bene distribuito gratuitamente. Di conseguenza, diversamente da quanto previsto nell'ambito del reddito d'impresa, le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario **non superiore a 50 euro** non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il **plafond delle spese di rappresentanza** deducibili nell'esercizio.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del TUIR, il costo dei beni oggetto di cessione gratuita o omaggio alla clientela è **deducibile** dal reddito del professionista, a titolo

di spesa di rappresentanza, nel **limite dell'1% dei compensi** percepiti nel periodo d'imposta; i costi sono deducibili, nel rispetto del principio generale previsto per il reddito di lavoro autonomo, per cassa.

A mero titolo esemplificativo, si supponga che l'ammontare dei compensi di un professionista, nel periodo d'imposta 2010, sia pari a 200.000 euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 2.400 euro, di cui 500 per beni di costo inferiore a 50 euro. Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che:

- le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 500 concorrono a formare il plafond di deducibilità dei compensi;
- le spese di rappresentanza sono deducibili soltanto fino a 2.000 euro (1% di 200.000,00 = 2.000,00);
- l'ammontare delle spese di rappresentanza indeducibile è pari a 400 euro.

Omaggi ai collaboratori interamente deducibili

In ordine agli omaggi destinati ai **dipendenti e/o collaboratori** del professionista, in assenza di una specifica disciplina, si ritiene che il relativo costo sia **deducibile** in misura **integrale**, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del TUIR.

In capo al dipendente/collaboratore **beneficiario** dell'omaggio, vale quanto esposto con riferimento al reddito d'impresa (si veda "Omaggi ai dipendenti deducibili per l'impresa" del 3 dicembre 2010). In particolare, i regali di Natale e le altre erogazioni liberali sono **imponibili** in capo al dipendente, salvo che non rientrino nel **limite di 258,23 euro** previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR.